

## B) MEZZI DI TRASPORTO

### AUTO E MOTOVEICOLI NUOVI

#### **626. Condizioni di vendita.**

Si osservano in materia le condizioni generali di vendita stabilite direttamente dalle case produttrici.

### AUTO E MOTOVEICOLI USATI

#### **627. Preventivi.**

Le contrattazioni sono effettuate su preventivi, presa visione dell'autoveicolo e su indicazione del valore da parte del venditore.

#### **628. Conclusione del contratto.**

Il contratto si intende perfezionato contro il versamento di una somma a titolo di caparra infruttifera, normalmente pari al 20% del valore del veicolo.

#### **629. Clausole speciali.**

Con la formula d'uso "visto, provata e piaciuta", si intende l'autoveicolo nelle condizioni in cui si trova al momento della contrattazione.

#### **630. Consegna.**

La consegna avviene presso il venditore.

#### **631. Verifica della merce.**

La verifica avviene presso il venditore al tempo della trattativa.

#### **632. Collaudo.**

Le eventuali prove sono eseguite, a richiesta dell'acquirente e alla presenza del venditore o di un suo tecnico, all'atto della contrattazione prima del versamento della caparra.

#### **633. Ricevimento.**

Al momento della definizione del contratto, si stabilisce consensualmente il termine per il ritiro.

Qualora non fosse stabilito un termine, l'acquirente deve ritirare il veicolo entro 15 giorni dalla definizione del contratto.

#### **634. Ritardo nel ritiro.**

Qualora alla scadenza del termine stabilito, l'acquirente non provveda al ritiro dell'autoveicolo, il venditore fissa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un termine perentorio di ulteriori 20 giorni, entro il quale viene intimata, in caso di mancato ritiro dell'autoveicolo, la risoluzione del contratto e il conseguenziale risarcimento di danni (incameramento caparra e pagamento posteggio).

#### **635. Spese e obblighi relativi alla vendita.**

Le spese di passaggio di proprietà, tasse di circolazione e premio della polizza di assicurazione sono escluse dal contratto di vendita e quindi sono a carico dell'acquirente che rimane il responsabile delle eventuali inadempienze di tutte le norme previste dalle vigenti leggi, sempre che il venditore abbia osservato i suoi obblighi.

#### **636. Pagamento.**

Il pagamento può essere effettuato in contanti o ratealmente presso il domicilio del venditore.

Il pagamento in contanti avviene all'atto della consegna.

Nelle vendite rateali, gli interessi e i relativi costi sono a carico dell'acquirente.

### **637. Contestazione.**

In caso di contestazioni, si usa fare ricorso all'ausilio di un tecnico scelto di comune accordo fra le due parti.

La decisione del tecnico è vincolante.

## MACCHINE E ATTREZZI AGRICOLI

### **638. Ordinazione.**

Le ordinazioni effettuate dal committente sono per lo stesso impegnative e irrevocabili.

Il venditore ha facoltà di non accettare l'ordinazione, ma in tal caso deve darne comunicazione scritta al committente entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine: in mancanza di tale comunicazione l'ordine s'intende accettato.

Anche le modifiche e le aggiunte all'ordine sono valide solo in quanto accettate dal venditore.

### **639. Preventivi e progetti.**

Il preventivo si intende impegnativo per il tempo nello stesso indicato.

Il prezzo segnato nel preventivo medesimo va inteso per merce resa franco domicilio del venditore, con esclusione degli adempimenti fiscali che sono a carico dell'acquirente, e con pagamento a pronta cassa; non figura compreso nel prezzo alcun accessorio o dispositivo di protezione che non sia di normale dotazione.

I disegni, le illustrazioni e i documenti annessi ai preventivi sono di proprietà dell'offerente e non possono essere riprodotti.

Disegni, illustrazioni, pesi e altri dati sono da considerare approssimativi, e il venditore può apportare modifiche senza avviso.

### **640. Conclusione del contratto.**

La conclusione del contratto si verifica quando:

- il venditore non dia comunicazione scritta al committente della mancata accettazione dell'ordine entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine stesso;
- il committente sottoscriva l'ordinazione conforme al preventivo del venditore;

- il venditore sottoscriva, insieme al committente, il contratto di compravendita.

#### **641. Forma del contratto.**

Viene adottata la forma scritta e vengono normalmente utilizzati appositi moduli sui quali possono essere riportate le condizioni generali di vendita praticate dal singolo venditore.

#### **642. Clausole speciali.**

In caso di vendita rateale viene di norma prevista l'iscrizione di "riservato dominio" a favore del venditore, essendo a carico dell'acquirente ogni spesa relativa.

Nel caso venga previsto il pagamento con il beneficio di provvidenze dello Stato o di altri Enti pubblici, l'acquirente dovrà rilasciare, per la parte ammessa a dette provvidenze, la copertura cambiaria, sulla quale verranno corrisposti gli interessi bancari correnti fino alla rimessa del mutuo.

Qualora, per qualsiasi motivo, il prestito o il contributo non venissero liquidati entro 12 mesi, si potrà concedere all'acquirente il pagamento mediante rateizzazione proporzionale quadrimestrale in guisa da estinguere il debito nel giro massimo di due anni al tasso bancario e con l'iscrizione del "riservato dominio" a spese del cliente.

In caso di vendita o di pagamento rateale, è fatto obbligo all'acquirente di stipulare un contratto di assicurazione contro il furto, l'incendio e la responsabilità civile, per conto e a spese dell'acquirente stesso.

#### **643. Concessione di vendita con esclusiva.**

Il costruttore, o il venditore, può concedere il diritto di vendita con esclusiva a persone di sua fiducia; il rapporto con dette persone viene regolato con appositi mandati di rappresentanza che prevedono modalità e obblighi reciproci.

#### **644. Consegna.**

Il termine di consegna, se viene fissato in contratto, decorre dal perfezionamento del contratto stesso: sullo stesso è peraltro concessa una tolleranza di 60 giorni.

Il termine è interrotto:

- a) nei casi di forza maggiore;
- b) se l'acquirente non provvede al pagamento della quota di prezzo da eseguirsi nel tempo che corre tra l'ordinazione e la consegna;
- c) se il compratore non consegna nel termine convenuto i documenti necessari per il buon fine delle pratiche inerenti al contratto.

#### **645. Collaudo.**

Per collaudo si intende l'operazione per la quale il venditore dà istruzioni per l'uso della macchina e prova il buon funzionamento della stessa e di eventuali attrezzature e accessori: detta operazione viene, di norma, effettuata nell'azienda dell'acquirente e, una volta accettata dal cliente, preclude allo stesso ogni contestazione circa la rispondenza della fornitura indicata nel contratto.

#### **646. Trasporto della merce.**

Il trasporto è eseguito a rischio del fornitore se la consegna è prevista franco destino.

#### **647. Pagamento.**

Il pagamento ha luogo presso il domicilio del venditore e le relative modalità sono espressamente pattuite in contratto.

Il ritardo nel pagamento delle rate alle scadenze convenute in contratto fa decorrere il diritto, a favore del venditore, di conteggiare l'interesse di mora.

Qualunque reclamo o proposta relativa all'esecuzione del contratto non dà diritto al committente di sospendere o ritardare i pagamenti.

#### **648. Obblighi di garanzia del venditore.**

Le macchine sono garantite per un periodo minimo di 12 mesi, salva l'ammissibilità di termini diversi specificamente stabiliti da singole ditte costruttrici per particolari tipi di macchine.

Durante il periodo di garanzia, il costruttore, tramite il venditore, si impegna a ritirare e sostituire le parti che nel periodo di garanzia si siano rese inservibili per difetti di materiale o di montaggio o dipendenti da cattiva lavorazione: in nessun caso è ammesso il risarcimento dei danni sia diretti che indiretti.

Le parti devono essere restituite al costruttore franco suo stabilimento e le nuove saranno pure consegnate franco stabilimento con imballaggio e trasporto a carico del committente.

Gli impianti elettrici e di iniezione e i pneumatici vengono garantiti dalle case di costruzione.

Cessa ogni garanzia quando:

- a) siano state fatte modifiche o riparazioni senza il consenso del costruttore;
- b) siano state montate attrezzature non fornite od omologate dal costruttore;
- c) non venga adoperato il tipo di lubrificante prescritto dal costruttore;

d) qualora la macchina e la relativa attrezzatura vengano impiegate per un uso diverso da quello per cui sono state costruite.

In nessun caso il costruttore, e tanto meno il venditore, si assumono la responsabilità per qualsiasi incidente che possa verificarsi per o durante l'uso, o per causa o in dipendenza dei macchinari da essi forniti, anche durante l'esecuzione del collaudo.

#### **649. Reclami.**

Al fine di non incorrere nella decadenza della garanzia, il vizio o il difetto deve essere denunciato nei termini di garanzia anche allo stesso costruttore, a mezzo di lettera raccomandata.

### IMBARCAZIONI DA DIPORTO E NATANTI

#### **650. Oggetto del contratto.**

Il commercio di tali prodotti, in cui interviene il broker, riguarda prevalentemente l'usato.

#### **651. Modalità della trattativa.**

Il proprietario dell'imbarcazione o del natante, conferisce l'incarico di vendita al commerciante.

Qualora il mezzo venga portato presso la sede del commerciante, per favorire l'esposizione, il proprietario è tenuto a corrispondere allo stesso l'onere del deposito, tenuto conto delle dimensioni del mezzo e delle modalità di ricovero, se la vendita non è perfezionata entro 45 gg. dalla data di inizio del deposito.

#### **652. Definizione del contratto.**

Il commerciante, di solito, predispone un contratto che impegna l'acquirente, mediante il conferimento di un acconto.